DECRETO RETTORALE N. 10065

Modifiche al "Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato"

IL RETTORE

Visto	lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
visto	il regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni;
vista	la legge 3 luglio 1998, n. 210;
vista	la legge 4 novembre 2005, n. 230;
vista	la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
vista	la legge 29 giugno 2022, n. 79;
visto	il decreto rettorale n. 9125 del 10 ottobre 2022, recante: << Modifiche al "Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato">>>;
vista	la delibera adottata dal Senato Accademico, nell'adunanza del 12 giugno 2023;
vista	la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 21 giugno 2023,

DECRETA

Articolo unico

Il "Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato" assume la nuova formulazione di cui all'**allegato** documento, parte integrante del presente decreto.

Milano, 21 giugno 2023

IL RETTORE (Prof. Franco Anelli) F.to: F. Anelli

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Paolo Nusiner)

F.to: P. Nusiner

Per copia conforme all'originale.

Milano, 26 giugno 2023

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CHIAMATA, DI TRASFERIMENTO E DI MOBILITÀ INTERNA DEI PROFESSORI DI RUOLO DI II FASCIA, DEI PROFESSORI DI RUOLO DI II FASCIA E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento, emanato in attuazione della legge 3 luglio 1998, n. 210, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina, nel rispetto del Codice etico dell'Ateneo, le procedure:

- a) per la chiamata;
- b) per il trasferimento;
- c) per la mobilità interna,

dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 2 (Proposte delle Facoltà)

Ai fini dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo 1 del presente regolamento, le Facoltà, nel rispetto della programmazione didattica, deliberano motivate proposte in merito.

Art. 3 (Incompatibilità)

Ai fini della partecipazione ai procedimenti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), il Codice etico dell'Ateneo disciplina le cause di incompatibilità.

CAPO II – CHIAMATE

Art. 4 (Tipologie di chiamata)

Le chiamate dei professori di ruolo di I e di II fascia possono essere effettuate tramite le seguenti modalità:

- a) chiamata a seguito di valutazione scientifico-didattica ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) chiamata diretta ai sensi dell'articolo 24, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dei termini stabiliti dalle disposizioni normative vigenti;
- c) chiamata a seguito di procedura selettiva ai sensi dell'articolo 7, commi 5bis e 5ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- d) chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero e di studiosi di chiara fama ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230.



<u>TITOLO I</u> <u>CHIAMATA A SEGUITO DI VALUTAZIONE SCIENTIFICO-DIDATTICA AI SENSI</u> DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010. N. 240

Art. 5 (Bando)

Su proposta motivata del Consiglio di Facoltà interessato, sentito il Senato Accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca, il bando per la valutazione scientifico-didattica è adottato dal Rettore a seguito di delibera dell'Organo direttivo competente che verifica altresì l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

Il bando deve necessariamente indicare:

- a) il ruolo (professore di I o di II fascia);
- b) il gruppo scientifico-disciplinare e un eventuale profilo, esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri e sul trattamento economico e previdenziale. Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, le specifiche competenze cliniche richieste e la struttura presso la quale tale attività sarà svolta;
- d) la sede di servizio;
- e) il Responsabile del procedimento concorsuale;
- f) il termine non inferiore a 30 giorni e le modalità di presentazione delle domande;
- g) le modalità di svolgimento della prova didattica che i candidati saranno chiamati a sostenere, nel caso di procedimenti per la chiamata di professori di II fascia, o, nel caso di procedimenti per la chiamata di professori di I fascia, per i candidati che non appartengano al ruolo di professore di II fascia;
- h) che, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9 del presente regolamento, al termine dei lavori della Commissione esaminatrice il competente Consiglio di Facoltà può alternativamente:
 - formulare la proposta di chiamata del candidato o di uno dei candidati indicati dalla Commissione esaminatrice. La proposta è trasmessa per l'approvazione da parte degli Organi accademici e direttivi dell'Ateneo;
 - non procedere alla chiamata di alcun candidato;
- i) che, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 10 del presente regolamento, l'immissione in ruolo è subordinata al rilascio del gradimento dell'Autorità Ecclesiastica ai sensi dell'articolo 45, primo comma, dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il bando potrà prevedere, tra l'altro:

- a) la lingua o le lingue straniere la cui conoscenza è richiesta, nonché, per i candidati non in possesso di un titolo di studio - di scuola secondaria superiore o di laurea - conseguito in lingua italiana, la conoscenza, adeguata alle funzioni didattiche, di ricerca e assistenziali richieste, della lingua italiana;
- b) il numero massimo di pubblicazioni scientifiche che i candidati possono presentare, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, comunque non inferiore a dieci:
- c) che l'attività di didattica ufficiale già svolta costituisca specifico titolo di valutazione;
- d) una discussione sul *curriculum* scientifico-professionale e sulle pubblicazioni scientifiche presentate;
- e) un'audizione, anche nella forma di seminario o conferenza, da svolgersi dinnanzi al Consiglio



di Facoltà nella composizione prevista dalle norme vigenti in materia di partecipazione alle adunanze.

Art. 6 (Requisiti di ammissione)

Sono ammessi al procedimento gli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori.

Ai procedimenti per la chiamata di professori di I e di II fascia possono partecipare i professori, rispettivamente di I e di II fascia, inquadrati nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del procedimento, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca.

Art. 7 (Presentazione delle domande)

Le domande di partecipazione devono essere inviate al Rettore, secondo le modalità e il termine previsti dal bando. Il termine di presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il bando è, in pari data, reso pubblico sul sito internet dell'Ateneo ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) il curriculum scientifico-professionale corredato dall'elenco delle pubblicazioni;
- b) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione.

Art. 8 (Commissione esaminatrice)

La Commissione esaminatrice è nominata - garantendo ove possibile una equilibrata rappresentanza di donne e uomini - dal Rettore con proprio decreto ed è composta da cinque membri proposti dal Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando, appartenenti ai ruoli dei professori universitari di I fascia e inquadrati nello stesso gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. In casi particolari, adeguatamente motivati, il Consiglio di Facoltà può ridurre a tre il numero dei membri della Commissione esaminatrice in relazione al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando.

Nel caso in cui la Commissione esaminatrice sia composta da cinque membri, almeno tre non devono essere incardinati in Università Cattolica.

Nel caso in cui la Commissione esaminatrice sia composta da tre membri, almeno due non devono essere incardinati in Università Cattolica.

Per le procedure relative a posti di professore di II fascia possono essere nominati quali membri della Commissione esaminatrice professori universitari di II fascia, ferma restando la presenza di almeno tre professori di I fascia nelle Commissioni composte da cinque membri, e di almeno due professori di I fascia nelle Commissioni composte da tre membri.



La nomina quali componenti della Commissione di professori appartenenti ad Università straniere è subordinata alla verifica, da parte del Consiglio di Facoltà, della corrispondenza - sulla base di tabelle definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca - della qualifica al titolo italiano di professore universitario di I fascia o di II fascia, e della riconducibilità delle funzioni svolte al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando.

Possono essere individuati quali membri della Commissione esaminatrice solo coloro che risultino adempienti a quanto richiesto ai fini della periodica Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), fatte salve, in caso di inadempienza, comprovate giustificazioni derivanti da incarichi istituzionali ricoperti, cariche presso enti e istituti nazionali e internazionali di alta qualificazione, gravi impedimenti o malattia.

Previa delibera del Senato Accademico, possono essere nominati quali membri della Commissione esaminatrice i professori che, pur non adempienti ai sensi del periodo precedente, abbiano censito nel *repository* istituzionale dell'ateneo di appartenenza, successivamente al periodo di riferimento della VQR, almeno tre pubblicazioni appartenenti alle seguenti tipologie: monografie, articoli su riviste scientifiche, capitoli in volume.

Con il decreto rettorale di cui al primo comma è inoltre designato, su proposta del Consiglio di Facoltà, il membro della Commissione che ha il compito di convocare la prima riunione e di dare avvio ai lavori entro trenta giorni dalla data di emanazione del medesimo decreto.

In caso di mancato insediamento della Commissione entro il termine di cui al precedente comma, il Rettore può nominare una nuova Commissione con le modalità del presente articolo.

La Commissione esaminatrice individua al proprio interno il Presidente e il Segretario.

Art. 9 (Valutazione dei candidati)

La Commissione esaminatrice nella prima riunione, che può svolgersi anche in forma telematica, determina i criteri da utilizzare nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del *curriculum*, dell'attività didattica dei candidati ove prevista e, nei casi di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera g), della prova didattica - nonché le modalità per l'espletamento della discussione, ove prevista, sul *curriculum* scientifico-professionale e sulle pubblicazioni scientifiche presentate - attenendosi a quanto specificato dal bando, tenuto conto:

- a) dell'originalità, del rilievo e del rigore metodologico della produzione scientifica in ambito nazionale e internazionale;
- b) della congruità dell'attività del candidato con il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale profilo indicati nel bando;
- c) dell'attività in campo clinico se prevista, relativamente ai gruppi/settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;
- d) dell'apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
- e) della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione all'interno della comunità scientifica nazionale e internazionale.

Tali criteri sono resi pubblici sul sito internet dell'Università almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice procede alla valutazione scientifico-didattica dei candidati - comprensiva della discussione, ove prevista, sul *curriculum* scientifico-professionale e sulle pubblicazioni scientifiche presentate, nonché, nei casi di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera



g), della prova didattica - e accerta la conoscenza della lingua o delle lingue eventualmente richieste.

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formula un motivato giudizio per ciascun candidato e un giudizio conclusivo, indicando i nominativi di non più di due candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni per le quali è stata bandita la procedura.

I lavori della Commissione devono concludersi entro 90 giorni dalla data di insediamento della Commissione. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 90 giorni il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, nomina una nuova Commissione con le modalità di cui al precedente articolo 8.

Delle riunioni della Commissione esaminatrice viene redatto apposito verbale.

- Il Consiglio di Facoltà procede all'audizione del candidato o dei candidati indicati dalla Commissione esaminatrice ove prevista dal bando e previa definizione delle modalità di svolgimento e dei criteri di valutazione, da rendere pubblici secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e, considerate le funzioni didattiche, scientifiche e, ove previste, assistenziali per le quali è stata bandita la procedura e valutate le esigenze della Facoltà, può:
- a) formulare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la proposta di chiamata del candidato o di uno dei candidati indicati dalla Commissione esaminatrice. La proposta è trasmessa all'Organo direttivo competente, il quale provvederà sentito il Senato Accademico;
- b) non procedere alla chiamata di alcun candidato.

Art. 10 (Approvazione atti e provvedimento di chiamata)

L'approvazione degli atti della procedura di valutazione, resi pubblici sul sito internet dell'Ateneo ai sensi delle disposizioni normative vigenti, e la chiamata, sono disposte con decreto del Rettore. L'immissione in ruolo è subordinata al rilascio del gradimento dell'Autorità Ecclesiastica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

<u>TITOLO II</u> <u>CHIAMATA DIRETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE 30</u> <u>DICEMBRE 2010, N. 240</u>

SEZIONE I CHIAMATA DIRETTA DI PROFESSORI DI II FASCIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 5

Art. 11 (Attivazione della procedura)

Il titolare di contratto di cui:

- 1) all'articolo 2, 1° comma, lettera b), del "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato";
- 2) al "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n.79",



in servizio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le funzioni di professore di II fascia, oppure per funzioni superiori nel gruppo scientifico-disciplinare di inquadramento, può chiedere al Consiglio di Facoltà interessato l'avvio della procedura ai fini della chiamata diretta nel ruolo dei professori di II fascia.

L'avvio della procedura può essere richiesto dal titolare di contratto di cui:

- al punto 1) del precedente comma, nel corso del terzo anno di contratto;
- al punto 2) del precedente comma, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto.

Il Consiglio di Facoltà, con deliberazione adeguatamente motivata e adottata con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, può, per specifiche esigenze, proporre agli Organi accademici e direttivi che l'inquadramento - ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 13 - nella qualifica di professore di II fascia del titolare di contratto di cui al punto 1) del primo comma del presente articolo abbia luogo dopo il primo anno del contratto, previo esito positivo della valutazione.

I titolari di contratto di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo che sono stati, per almeno tre anni, titolari:

- a) di contratti per ricercatore a tempo determinato lettera a);
- b) di assegni di ricerca,
- di cui, rispettivamente, agli articoli 24 e 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 79/2022 e che si avvalgono, entro i termini previsti dalle disposizioni normative vigenti, della facoltà di riconoscimento di un periodo di servizio pari:
- a tre anni per la fattispecie di cui alla precedente lettera a);
- a due anni per la fattispecie di cui alla precedente lettera b),

previo esito positivo della valutazione possono essere inquadrati - ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 13 - nella qualifica di professore di II fascia dopo il primo anno di contratto di ricercatore a tempo determinato (RTT).

Dell'avvio della procedura è data comunicazione agli Organi accademici e direttivi.

Alla procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Art. 12 (Valutazione)

Il Consiglio di Facoltà procede alla valutazione del titolare del contratto. La valutazione è effettuata in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, determinati dal Consiglio di Facoltà interessato nell'ambito dei criteri fissati dalle vigenti disposizioni normative.

La valutazione riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le attività di ricerca svolte dal titolare del contratto ed eventualmente anche le funzioni svolte in campo clinico.

La valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica:

 per tutti i titolari di contratto di cui al punto 2) del primo comma dell'articolo 11, nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento;



 per i titolari di contratto di cui al punto 1) del primo comma dell'articolo 11, esclusivamente nei casi di cui al terzo comma del medesimo articolo, nell'ambito del settore scientificodisciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

Per le attività di cui ai precedenti commi il Consiglio di Facoltà può, ove ritenga opportuno un esame preliminare, costituire una Commissione istruttoria con il compito di predisporre una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà.

Possono essere individuati quali membri della Commissione solo coloro che risultino adempienti a quanto richiesto ai fini della periodica Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), fatte salve, in caso di inadempienza, comprovate giustificazioni derivanti da incarichi istituzionali ricoperti, cariche presso enti e istituti nazionali e internazionali di alta qualificazione, gravi impedimenti o malattia.

Previa delibera del Senato Accademico, possono essere nominati quali membri della Commissione i professori che, pur non adempienti ai sensi del periodo precedente, abbiano censito nel *repository* istituzionale dell'ateneo di appartenenza, successivamente al periodo di riferimento della VQR, almeno tre pubblicazioni appartenenti alle seguenti tipologie: monografie, articoli su riviste scientifiche, capitoli in volume.

Delle riunioni della Commissione viene redatto apposito verbale.

Art. 13 (Provvedimento di chiamata)

A seguito della valutazione il Consiglio di Facoltà può:

- a) in caso di valutazione positiva, formulare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la proposta di chiamata. La proposta è trasmessa all'Organo direttivo competente, il quale provvederà sentito il Senato Accademico;
- b) in caso di valutazione negativa, non procedere alla chiamata.

La chiamata è disposta con decreto del Rettore. L'immissione in ruolo è subordinata al rilascio del gradimento dell'Autorità Ecclesiastica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

SEZIONE II CHIAMATA DIRETTA DI PROFESSORI DI I E DI II FASCIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 6

SEZIONE II, A) CHIAMATA DIRETTA DI PROFESSORI DI I FASCIA

Art. 14 (Attivazione della procedura)

La procedura di chiamata diretta è attivata su proposta motivata del Consiglio di Facoltà interessato, sentito il Senato Accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca, con delibera dell'Organo direttivo competente che verifica altresì l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

La proposta del Consiglio di Facoltà deve indicare:

a) il ruolo di professore di I fascia, il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-



- disciplinare cui si riferisce il posto da coprire;
- b) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sulla sede di servizio, sui diritti e doveri e sul trattamento economico e previdenziale. Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, le specifiche competenze cliniche richieste e la struttura presso la quale tale attività sarà svolta.

Alla procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo ai sensi delle disposizioni normative vigenti, con l'indicazione delle modalità e del termine, non inferiore a 30 giorni, di presentazione delle domande.

Art. 15 (Requisiti di ammissione)

Ai procedimenti per la chiamata diretta nel ruolo dei professori di I fascia possono partecipare i professori di II fascia e i ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle funzioni di professore di I fascia per il gruppo scientifico-disciplinare oggetto del procedimento.

Art. 16 (Presentazione delle domande)

Le domande di partecipazione alla valutazione devono essere inviate al Rettore, secondo le modalità e il termine previsti. Il termine di presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione della procedura sul sito internet dell'Ateneo.

Alla domanda deve essere allegato il *curriculum* scientifico-professionale corredato dall'elenco dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 17 (Commissione esaminatrice)

Il Consiglio di Facoltà nomina, garantendo ove possibile una equilibrata rappresentanza di donne e uomini, una Commissione esaminatrice composta da cinque membri, appartenenti ai ruoli dei professori universitari di I fascia, inquadrati nello stesso gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura. In casi particolari, adeguatamente motivati, il Consiglio di Facoltà può ridurre a tre il numero dei membri della Commissione esaminatrice in relazione al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura.

Nel caso in cui la Commissione esaminatrice sia composta da cinque membri, almeno tre non devono essere incardinati in Università Cattolica. Nel caso in cui la Commissione esaminatrice sia composta da tre membri, almeno due non devono essere incardinati in Università Cattolica.

La nomina quali componenti della Commissione di professori appartenenti ad Università straniere è subordinata alla verifica, da parte del Consiglio di Facoltà, della corrispondenza - sulla base di tabelle definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca - della qualifica al titolo italiano di professore universitario di I fascia, e della riconducibilità delle funzioni svolte al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura.

Possono essere individuati quali membri della Commissione solo coloro che risultino adempienti a quanto richiesto ai fini della periodica Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), fatte salve, in caso di inadempienza, comprovate giustificazioni derivanti da incarichi istituzionali ricoperti,



cariche presso enti e istituti nazionali e internazionali di alta qualificazione, gravi impedimenti o malattia.

Previa delibera del Senato Accademico, possono essere nominati quali membri della Commissione i professori che, pur non adempienti ai sensi del periodo precedente, abbiano censito nel *repository* istituzionale dell'ateneo di appartenenza, successivamente al periodo di riferimento della VQR, almeno tre pubblicazioni appartenenti alle seguenti tipologie: monografie, articoli su riviste scientifiche, capitoli in volume.

La valutazione è effettuata in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, determinati dal Consiglio di Facoltà interessato nell'ambito dei criteri fissati dalle vigenti disposizioni normative.

La valutazione riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le attività di ricerca svolte dai candidati ed eventualmente le funzioni svolte in campo clinico.

Al termine dei lavori la Commissione formula un motivato giudizio per ciascun candidato e un giudizio conclusivo, indicando i nominativi di non più di due candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni per le quali è stata attivata la procedura.

Delle riunioni della Commissione viene redatto apposito verbale.

Art. 18 (Provvedimento di chiamata)

A seguito della valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice, il Consiglio di Facoltà, considerate le funzioni didattiche, scientifiche e, ove previste, assistenziali per le quali è stata attivata la procedura e valutate le esigenze della Facoltà, può:

- a) formulare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la proposta di chiamata del candidato o di uno dei candidati indicati dalla Commissione esaminatrice. La proposta è trasmessa all'Organo direttivo competente, il quale provvederà sentito il Senato Accademico;
- b) non procedere alla chiamata.

La chiamata è disposta con decreto del Rettore. L'immissione in ruolo è subordinata al rilascio del gradimento dell'Autorità Ecclesiastica ai sensi diquanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

SEZIONE II, B) CHIAMATA DIRETTA DI PROFESSORI DI II FASCIA

Art. 19 (Attivazione)

La chiamata diretta di professori di II fascia può essere attivata, nell'interesse dell'Ateneo, esclusivamente sulla base di accordi e/o convenzioni con enti terzi, pubblici e/o privati, che si facciano carico, integralmente e fino al collocamento del docente in quiescenza, dell'intero costo conseguente all'inquadramento.



Art. 20 (Procedura)

La procedura di chiamata diretta di professori di II fascia avviene secondo le modalità di cui ai precedenti articoli da 14 a 18, fatto salvo quanto di seguito disposto.

La proposta del Consiglio di Facoltà deve indicare: il ruolo di professore di II fascia, il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il posto da coprire.

Ai procedimenti per la chiamata diretta possono partecipare i ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le funzioni di professore di II fascia, oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori, per il gruppo scientifico-disciplinare oggetto del procedimento.

Possono essere nominati quali membri della Commissione esaminatrice professori universitari di II fascia, ferma restando la presenza di almeno tre professori di I fascia nelle Commissioni composte da cinque membri, e di almeno due professori di I fascia nelle Commissioni composte da tre membri.

La nomina quali componenti della Commissione di professori appartenenti ad Università straniere è subordinata alla verifica, da parte del Consiglio di Facoltà, della corrispondenza - sulla base di tabelle definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca - della qualifica al titolo italiano di professore universitario di I fascia o di II fascia, e della riconducibilità delle funzioni svolte al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura.

<u>TITOLO III</u> <u>CHIAMATA A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 5</u> BIS E 5 TER DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Art. 21 (Bando)

Per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, su proposta motivata del Consiglio di Facoltà interessato, sentito il Senato Accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca, il bando per la procedura selettiva è adottato dal Rettore a seguito di delibera dell'Organo direttivo competente che verifica altresì l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

Il bando deve necessariamente indicare:

- a) il ruolo (professore di I o di II fascia), il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale settore scientifico-disciplinare in relazione alle esigenze di cui alla successiva lettera c);
- b) i requisiti di ammissione dei candidati alla procedura di cui al successivo articolo 22;
- c) le informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il progetto deve soddisfare nonché, nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, le specifiche competenze cliniche richieste e la struttura presso la quale tale attività sarà svolta;
- d) i criteri di valutazione dei progetti, quali a titolo esemplificativo:
 - la corrispondenza della proposta progettuale alle esigenze per le quali è stata bandita la selezione;
 - l'originalità, il rilievo e il rigore metodologico con i quali è stato elaborato il progetto;
 - la congruità del curriculum scientifico-professionale e della produzione scientifica del



candidato con il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale settore scientificodisciplinare indicati nel bando nonché, ove prevista, dell'attività svolta in campo clinico;

- e) le modalità di composizione e costituzione della Commissione esaminatrice;
- f) informazioni dettagliate sui diritti e doveri e sul trattamento economico e previdenziale;
- g) la sede di servizio;
- h) il Responsabile del procedimento concorsuale;
- i) il termine non inferiore a 30 giorni e le modalità di presentazione delle domande e delle proposte progettuali da parte dei candidati;
- che la presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università;
- m) che, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 25 del presente regolamento, al termine dei lavori della Commissione esaminatrice il competente Consiglio di Facoltà può alternativamente:
 - formulare la proposta di chiamata del candidato o di uno dei candidati indicati dalla Commissione esaminatrice. La proposta è trasmessa per l'approvazione da parte degli Organi accademici e direttivi dell'Ateneo;
 - non procedere alla chiamata di alcun candidato;
- n) che, ai sensi di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 25 del presente regolamento, l'immissione in ruolo è subordinata al rilascio del gradimento dell'Autorità Ecclesiastica ai sensi dell'articolo 45, primo comma, dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il bando potrà prevedere, tra l'altro:

- a) la lingua o le lingue straniere la cui conoscenza è richiesta, nonché, per i candidati non in possesso di un titolo di studio - di scuola secondaria superiore o di laurea - conseguito in lingua italiana, la conoscenza, adeguata alle funzioni didattiche, di ricerca o di terza missione e assistenziali richieste, della lingua italiana;
- b) un'audizione, anche nella forma di seminario o conferenza, da svolgersi dinnanzi al Consiglio di Facoltà nella composizione prevista dalle norme vigenti in materia di partecipazione alle adunanze.

Art. 22 (Requisiti di ammissione)

Sono ammessi alla procedura selettiva per la chiamata di professori di I o di II fascia:

- professori in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca.

Alla procedura selettiva possono altresì partecipare i dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgono attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica. Tali soggetti devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il gruppo scientifico-disciplinare e la fascia a cui si riferisce la procedura.

Per le chiamate di professori di I fascia è richiesto ai candidati il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.



Art. 23 (Presentazione delle domande)

Le domande di partecipazione devono essere inviate al Rettore, secondo le modalità e il termine previsti dal bando. Il termine di presentazione delle domande ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse decorre dalla data di pubblicazione del bando stesso sul sito internet dell'Ateneo ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) la proposta progettuale elaborata dal candidato e le relative finalità didattiche, di ricerca o di terza missione;
- b) il curriculum scientifico-professionale corredato dall'elenco delle pubblicazioni.

Art. 24 (Commissione esaminatrice)

Il Consiglio di Facoltà nomina, garantendo ove possibile una equilibrata rappresentanza di donne e uomini, una Commissione esaminatrice composta da tre membri, anche esterni all'Ateneo, inquadrati nello stesso gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura.

Nelle procedure per la chiamata di professori di I fascia possono far parte della Commissione esclusivamente professori di I fascia. Nelle procedure per la chiamata di professori di II fascia almeno due dei membri della Commissione devono essere professori di I fascia.

La nomina quali componenti della Commissione di professori appartenenti ad Università straniere è subordinata alla verifica, da parte del Consiglio di Facoltà, della corrispondenza - sulla base di tabelle definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca - della qualifica al titolo italiano di professore universitario di I fascia o di II fascia, e della riconducibilità delle funzioni svolte al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando.

Possono essere individuati quali membri della Commissione solo coloro che risultino adempienti a quanto richiesto ai fini della periodica Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), fatte salve, in caso di inadempienza, comprovate giustificazioni derivanti da incarichi istituzionali ricoperti, cariche presso enti e istituti nazionali e internazionali di alta qualificazione, gravi impedimenti o malattia.

Previa delibera del Senato Accademico, possono essere nominati quali membri della Commissione i professori che, pur non adempienti ai sensi del periodo precedente, abbiano censito nel *repository* istituzionale dell'ateneo di appartenenza, successivamente al periodo di riferimento della VQR, almeno tre pubblicazioni appartenenti alle seguenti tipologie: monografie, articoli su riviste scientifiche, capitoli in volume.

La Commissione esaminatrice, attenendosi ai criteri di valutazione indicati nel bando, procede alla valutazione delle proposte progettuali presentate dai candidati. La Commissione esaminatrice accerta altresì, ove previsto, la conoscenza della lingua o delle lingue richieste.

Al termine dei lavori la Commissione formula un motivato giudizio per ciascun candidato e un giudizio conclusivo, indicando i nominativi di non più di due candidati le cui proposte progettuali corrispondono maggiormente alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione per le quali è stata bandita la procedura selettiva.

Delle riunioni della Commissione viene redatto apposito verbale.



Art. 25 (Provvedimento di chiamata)

Il Consiglio di Facoltà procede, ove prevista dal bando, all'audizione del candidato o dei candidati indicati dalla Commissione esaminatrice e, considerate le esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione e, ove previste, assistenziali per le quali è stata bandita la procedura selettiva e valutate le esigenze della Facoltà, può:

- a) formulare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la proposta di chiamata del candidato o di uno dei candidati indicati dalla Commissione esaminatrice. La proposta è trasmessa all'Organo direttivo competente, il quale provvederà sentito il Senato Accademico;
- b) non procedere alla chiamata di alcun candidato.

La delibera dell'Organo direttivo è adottata entro il termine di trenta giorni dalla formulazione della proposta di chiamata.

La chiamata è disposta con decreto del Rettore. L'immissione in ruolo è subordinata al rilascio del gradimento dell'Autorità Ecclesiastica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

In caso di passaggio ad altro gruppo scientifico-disciplinare o ad altro settore scientifico-disciplinare il Consiglio di Facoltà è tenuto in particolare a motivare la delibera in ordine al possesso da parte dell'interessato di adeguata qualificazione didattica e scientifica nel gruppo/settore di destinazione. In tal caso è necessario acquisire il preventivo parere del Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.), in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.

<u>TITOLO IV</u> <u>CHIAMATA DIRETTA DI STUDIOSI STABILMENTE IMPEGNATI ALL'ESTERO</u> <u>E DI STUDIOSI DI CHIARA FAMA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 9, DELLA</u> <u>LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230</u>

Art. 26 (Chiamata)

I Consigli di Facoltà possono proporre la copertura di posti di professore di I e di II fascia mediante chiamata diretta:

- di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca;
- di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unione europea e da altre organizzazioni internazionali.

I Consigli di Facoltà possono altresì proporre la copertura di posti di professore di I fascia mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.



La motivata proposta di chiamata è trasmessa all'Organo direttivo competente, il quale, sentito il Senato Accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca, provvederà previa verifica dell'effettiva disponibilità finanziaria e della congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

La delibera dell'Organo direttivo è trasmessa al Ministro dell'Università e della Ricerca per l'acquisizione del prescritto nulla osta alla nomina.

In caso di esito positivo il Rettore adotta, con proprio decreto, il provvedimento di chiamata. L'immissione in ruolo è subordinata al rilascio del gradimento dell'Autorità Ecclesiastica ai sensi diquanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

CAPO III - TRASFERIMENTI

Art. 27 (Tipologie di trasferimento)

I trasferimenti possono essere effettuati tramite le seguenti modalità:

- a) trasferimento dei professori di ruolo di I o di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

<u>TITOLO I</u> <u>TRASFERIMENTO DEI PROFESSORI DI RUOLO DI I O DI II FASCIA</u> <u>E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI</u> DELL'ARTICOLO 7, COMMA 3, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Art. 28 (Ambito di applicazione)

In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative concernenti la mobilità interuniversitaria possono essere effettuati, con l'assenso delle Università interessate, trasferimenti di professori di ruolo di I o di II fascia e di ricercatori a tempo indeterminato consenzienti attraverso lo scambio contestuale, tra due sedi universitarie, di soggetti anche in possesso di qualifica diversa.

Art. 29 (Dichiarazione di disponibilità allo scambio contestuale)

I professori di ruolo di I o di II fascia e i ricercatori a tempo indeterminato interessati dichiarano la propria disponibilità allo scambio contestuale presentando istanza congiunta ad entrambe le Università coinvolte. All'istanza deve essere allegato il *curriculum* scientifico-professionale e ogni altro documento ritenuto utile.

Della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 30 (Valutazione delle dichiarazioni di disponibilità allo scambio contestuale)

Il Consiglio di Facoltà interessato procede alla valutazione delle istanze di scambio contestuale



pervenute e della documentazione ad esse allegata, tenendo altresì conto:

- delle proprie esigenze didattiche, scientifiche e, ove previste, assistenziali;
- del *curriculum* scientifico e didattico dei docenti che richiedono il trasferimento contestuale, ivi compresa l'eventuale attività assistenziale;
- della durata del servizio residuo dei docenti interessati prima del loro collocamento a riposo.

Il Consiglio di Facoltà può, ove ritenga opportuno un esame preliminare, costituire una Commissione istruttoria con il compito di predisporre una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà.

Possono essere individuati quali membri della Commissione solo coloro che risultino adempienti a quanto richiesto ai fini della periodica Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), fatte salve, in caso di inadempienza, comprovate giustificazioni derivanti da incarichi istituzionali ricoperti, cariche presso enti e istituti nazionali e internazionali di alta qualificazione, gravi impedimenti o malattia.

Previa delibera del Senato Accademico, possono essere nominati quali membri della Commissione i professori e i ricercatori che, pur non adempienti ai sensi del periodo precedente, abbiano censito nel *repository* istituzionale dell'ateneo di appartenenza, successivamente al periodo di riferimento della VQR, almeno tre pubblicazioni appartenenti alle seguenti tipologie: monografie, articoli su riviste scientifiche, capitoli in volume.

Qualora lo scambio contestuale veda coinvolte diverse Facoltà dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, deve essere acquisita la valutazione di tutte le Facoltà interessate.

Art. 31 (Proposta di trasferimento)

A seguito della valutazione il Consiglio di Facoltà interessato, tenuto conto delle esigenze della Facoltà, può:

- a) formulare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la proposta di trasferimento contestuale;
- b) non procedere al trasferimento.

Qualora lo scambio contestuale veda coinvolte diverse Facoltà dell'Università Cattolica, deve essere acquisita la proposta di trasferimento di tutte le Facoltà interessate.

Sulla proposta di trasferimento formulata dal Consiglio di Facoltà interessato deve essere acquisito il parere favorevole e vincolante del Nucleo di valutazione di Ateneo con riferimento all'impatto dello scambio sui requisiti previsti dalla normativa vigente in tema di sostenibilità dell'offerta formativa.

Art. 32 (Provvedimento di trasferimento)

Lo scambio contestuale è approvato dai competenti Organi di governo delle Università interessate.

Con particolare riferimento all'Università Cattolica del Sacro Cuore, la proposta - corredata del parere del Nucleo di valutazione di Ateneo - è trasmessa all'Organo direttivo competente, il quale provvederà sentito il Senato Accademico.

Il trasferimento tramite scambio contestuale è disposto, previo accordo con l'altra Università



coinvolta nella procedura di scambio, con decreto del Rettore. L'immissione in ruolo è subordinata:

- nel caso di trasferimento presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di professori di ruolo di I o di II fascia, al rilascio del gradimento dell'Autorità Ecclesiastica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto dell'Ateneo;
- nel caso di trasferimento presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di ricercatori a tempo indeterminato, ad un colloquio con l'Assistente ecclesiastico generale, volto a valutare l'adesione ai principi ispiratori dell'Ateneo.

Quanto sopra dovrà essere, sin dalla fase di avvio della procedura, adeguatamente rappresentato all'altra Università coinvolta nella procedura di scambio ed oggetto di specifica regolamentazione.

Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

TITOLO II TRASFERIMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1998. N. 210

Art. 33 (Attivazione delle procedure di trasferimento per i ricercatori a tempo indeterminato)

Le Facoltà deliberano le proposte di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato, stabilendo:

- a) il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale settore scientifico-disciplinare;
- b) la sede di servizio;
- c) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri e sul trattamento economico e previdenziale, cui si riferiscono i posti da coprire.

Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, le Facoltà stabiliscono altresì le specifiche competenze cliniche richieste e la struttura presso la quale tale attività sarà svolta.

Le delibere potranno eventualmente determinare il numero massimo di pubblicazioni scientifiche che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a dodici.

Le motivate proposte di trasferimento delle Facoltà sono trasmesse all'Organo direttivo competente, il quale, sentito il Senato Accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca, provvederà previa verifica dell'effettiva disponibilità finanziaria e della congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

Il Rettore, in conformità a quanto deliberato ai sensi dei precedenti commi, emette specifici bandi per il trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato.

Del bando viene data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 34 (Presentazione delle domande)

Possono presentare domanda i ricercatori a tempo indeterminato, inquadrati nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, fermo restando il requisito di permanenza minima di tre anni accademici nella sede universitaria di provenienza previsto dalla normativa vigente.



Le domande di partecipazione alla valutazione devono essere inviate al Rettore, secondo le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, previsti dal bando. Il termine di presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione del bando stesso sul sito internet dell'Ateneo.

Alle domande devono essere allegati:

- a) il curriculum scientifico-professionale corredato dall'elenco delle pubblicazioni;
- b) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione.

Art. 35 (Valutazione dei candidati e deliberazioni conseguenti)

Ai fini della valutazione dei candidati, il Consiglio di Facoltà prende in considerazione ciascun candidato con riferimento a:

- curriculum scientifico e professionale;
- titoli e pubblicazioni sottoposte a valutazione;
- attività in campo clinico se prevista, relativamente ai gruppi/settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza.

Nel valutare le pubblicazioni scientifiche, il Consiglio di Facoltà si attiene ai seguenti criteri:

- a) originalità, rilievo e rigore metodologico della produzione scientifica;
- b) congruenza dell'attività del candidato con il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura;
- c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica.

Il Consiglio di Facoltà può, ove ritenga opportuno un esame preliminare, costituire una Commissione con il compito di predisporre una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà.

Possono essere individuati quali membri della Commissione solo coloro che risultino adempienti a quanto richiesto ai fini della periodica Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), fatte salve, in caso di inadempienza, comprovate giustificazioni derivanti da incarichi istituzionali ricoperti, cariche presso enti e istituti nazionali e internazionali di alta qualificazione, gravi impedimenti o malattia.

Previa delibera del Senato Accademico, possono essere nominati quali membri della Commissione i professori e i ricercatori che, pur non adempienti ai sensi del periodo precedente, abbiano censito nel *repository* istituzionale dell'ateneo di appartenenza, successivamente al periodo di riferimento della VQR, almeno tre pubblicazioni appartenenti alle seguenti tipologie: monografie, articoli su riviste scientifiche, capitoli in volume.

Il Consiglio di Facoltà formula la proposta di trasferimento con delibera motivata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. La proposta è trasmessa all'Organo direttivo competente, il quale provvederà sentito il Senato Accademico.

In caso di passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare il Consiglio di Facoltà è tenuto in particolare a motivare la delibera in ordine al possesso da parte dell'interessato di adeguata qualificazione didattica e scientifica nel settore di destinazione. In tal caso è necessario acquisire il preventivo parere del Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.), in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.



La Facoltà può decidere, inoltre, di non procedere al trasferimento.

Le procedure di trasferimento devono concludersi, di norma, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 36 (Provvedimento di trasferimento)

Il trasferimento è disposto con decreto del Rettore. L'immissione in ruolo è subordinata ad un colloquio con l'Assistente ecclesiastico generale, volto a valutare l'adesione ai principi ispiratori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

CAPO IV - MOBILITA' INTERNA

Art. 37 (Procedure di mobilità)

Le proposte delle Facoltà per la copertura di posti per mobilità interna riguardano:

- a) il passaggio di professori di ruolo e di ricercatori a tempo indeterminato della Facoltà su gruppo/settore scientifico-disciplinare diverso da quello di inquadramento;
- b) il passaggio di professori di ruolo e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso le Facoltà dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, anche su gruppo/settore scientificodisciplinare diverso da quello di inquadramento.

Ai procedimenti di mobilità interna:

- di cui alla lettera a) del precedente comma, possono partecipare candidati in servizio presso la Facoltà che ha avviato la procedura, incardinati nel ruolo cui si riferisce la procedura medesima, appartenenti a gruppo/settore scientifico-disciplinare diverso da quello cui si riferisce il posto da coprire;
- di cui alla lettera b) del precedente comma, possono partecipare candidati in servizio presso le Facoltà dell'Università Cattolica, incardinati nel ruolo cui si riferisce la procedura, appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare e al settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il posto da coprire. Ai procedimenti possono altresì partecipare, ove previsto e secondo le modalità indicate dal Consiglio di Facoltà ai sensi del punto 4) del secondo comma del successivo articolo 38, anche candidati appartenenti a gruppo/settore scientificodisciplinare diverso da quello indicato nella procedura.

Art. 38 (Avvio della procedura)

La procedura di mobilità interna è avviata, su proposta motivata del Consiglio di Facoltà interessato, con delibera dell'Organo direttivo competente, che verifica l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca.

La proposta del Consiglio di Facoltà deve indicare:

- 1) la tipologia di mobilità interna, ai sensi del primo comma del precedente articolo 37;
- 2) il ruolo di professore di I o di II fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il posto da coprire;



- informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni e sulla sede di servizio. Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, le specifiche competenze cliniche richieste e la struttura presso la quale tale attività sarà svolta;
- 4) nel caso di mobilità interna di cui alla lettera b) del primo comma del precedente articolo 37, la possibilità o meno che alla procedura partecipino anche candidati appartenenti a:
 - settore scientifico-disciplinare diverso, purché ricompreso nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare indicato nella procedura medesima;
 - gruppo scientifico-disciplinare diverso da quello indicato nella procedura medesima.

Alla procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo, con l'indicazione delle modalità e del termine, non inferiore a 30 giorni, di presentazione delle dichiarazioni di disponibilità.

Art. 39 (Dichiarazioni di disponibilità)

Possono dichiarare la propria disponibilità alla mobilità interna i candidati in possesso dei requisiti di cui al secondo comma del precedente articolo 37.

Le dichiarazioni di disponibilità a partecipare alla procedura devono essere inviate al Rettore, secondo le modalità e il termine indicati ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 38. Il termine di presentazione delle dichiarazioni di disponibilità decorre dalla data di pubblicazione della procedura sul sito internet dell'Ateneo.

Alla dichiarazione deve essere allegato il *curriculum* scientifico-professionale corredato dall'elenco dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 40 (Valutazione dei candidati)

La valutazione dei candidati è effettuata dal Consiglio della Facoltà che ha avviato la procedura.

La valutazione è effettuata in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, determinati dal Consiglio di Facoltà interessato nell'ambito dei criteri fissati dalle vigenti disposizioni normative.

La valutazione riguarda le seguenti attività svolte dai candidati:

- di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, considerando anche le attività eventualmente svolte presso la Facoltà che ha avviato la procedura;
- di ricerca:
- eventualmente le funzioni in campo clinico.

Art. 41 (Provvedimento di copertura del posto)

A seguito della valutazione, il Consiglio di Facoltà - considerate le funzioni didattiche, scientifiche e, ove previste, assistenziali per le quali è stata avviata la procedura e valutate le esigenze della Facoltà - può:

- a) formulare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la proposta di copertura del posto. La proposta è trasmessa all'Organo direttivo competente, il quale provvederà sentito il Senato Accademico;
- b) non procedere alla copertura del posto.



La copertura del posto per mobilità interna è disposta con decreto del Rettore.

Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 42 (Passaggio ad altro gruppo/settore scientifico-disciplinare)

In caso di passaggio ad altro gruppo/settore scientifico-disciplinare il Consiglio di Facoltà è tenuto in particolare a motivare la delibera in ordine al possesso da parte dell'interessato di adeguata qualificazione didattica e scientifica nel gruppo/settore di destinazione. In tal caso è necessario acquisire il preventivo parere del Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.), in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.

CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 (Norme transitorie e finali)

L'inquadramento dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato decorre dal 1° novembre o dal 1° marzo secondo quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà.

Per esigenze didattiche la data di decorrenza dell'inquadramento può essere diversamente determinata, su proposta motivata del Consiglio di Facoltà interessato.

In ogni caso la singola Facoltà deve aver deliberato la proposta di chiamata dell'idoneo con congruo anticipo rispetto alla data d'inquadramento.

Fino all'adozione del decreto ministeriale – di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente dopo l'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 – di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie:

- le procedure di cui al presente regolamento nonché l'inquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato sono riferite ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge n. 79/2022;
- le Commissioni esaminatrici di cui agli articoli 8, 17 e 24 del presente regolamento possono essere composte da professori universitari inquadrati nello stesso settore concorsuale oggetto del bando ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.

La procedura di cui alla Sezione II del Titolo II del presente regolamento può essere utilizzata ai fini della chiamata diretta, nel ruolo dei professori di I fascia e di II fascia, di professori di II fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, sino al termine stabilito dalle disposizioni normative vigenti.

